

Deliberazione della Giunta Regionale 16 ottobre 2020, n. 28-2117

**Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 (Legge di stabilita' regionale 2020) - articoli 14 e 15.**  
**Approvazione dei criteri attuativi delle agevolazioni IRAP.**

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Visti gli articoli 14 e 15 della Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 (Legge di stabilita' regionale 2020) che prevedono misure di contenimento della pressione fiscale in materia di Imposta Regionale sulle attivita' Produttive (di seguito indicata con l'acronimo IRAP);

considerato che l'articolo 14 dispone che a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, applichino al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/97, ridotta dello 0,92 per cento. Tale misura si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale ed anche ai soggetti passivi gia' costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

considerato che l'articolo 15 stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i tre successivi, sia concessa una deduzione dalla base imponibile, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unita' lavorativa, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, impiegati nel territorio regionale. La deduzione e' aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale e non puo' comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione;

visto che i criteri e le modalita' per usufruire delle agevolazioni introdotte dagli articoli 14 e 15, per espressa previsione normativa, devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

preso atto che l'articolo 19 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla medesima legge si provvede mediante l'istituzione di un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale;

ritenuto pertanto, di approvare i criteri e le modalita' per usufruire delle agevolazioni IRAP introdotte dagli articoli 14 e 15 della L.R. 7/2020, allegati A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

sentita la Commissione consiliare competente e acquisito il parere favorevole in data 12 ottobre 2020;

attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 14 della legge di stabilità regionale 2020 - Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione, di cui all'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 15 della legge di stabilità regionale 2020 - Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, di cui all'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che ai controlli sulla legittima fruizione delle agevolazioni IRAP di cui alla presente deliberazione provvede l'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 35-881 del 23.12.2019;
- di dare atto che agli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui alla L.R. 7/2020 si è provveduto con l'art. 19 della legge medesima mediante istituzione di un "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nella Missione 01, programma 01.03 del Bilancio 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in € 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in € 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

## **ALLEGATO B)**

**Provvedimento attuativo legge regionale 31 marzo 2020, n.7, articolo 15 - Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.**

### **Articolo 1 Oggetto**

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità di applicazione della deduzione dall'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui alla legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020)", articolo 15, introdotta al fine di agevolare incrementi occupazionali di personale impiegato nel territorio regionale, assunto a tempo indeterminato o con contratto stagionale.

### **Articolo 2 Soggetti beneficiari**

I soggetti destinatari della deduzione introdotta dall'art.15 della L.R. 7/2020, di cui al presente provvedimento, sono i soggetti passivi individuati dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'IRAP, che applicano l'aliquota prevista dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 446/97 (anche in misura ridotta a seguito di provvedimenti regionali agevolativi): sono pertanto esclusi gli altri soggetti per i quali il suddetto decreto prevede aliquote diverse da quella ordinaria e specificatamente:

- gli esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a) del D.Lgs. n.446/97;
- le banche e gli altri enti e società finanziari, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97;
- le imprese di assicurazione, che applicano l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche), che applicano l'aliquota dell'8,5 per cento di cui all'art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, anche in riferimento ad eventuali attività commerciali esercitate. Tali soggetti sono esclusi dall'agevolazione in questione anche in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.

### **Articolo 3 Decorrenza**

L'agevolazione è prevista per il periodo d'imposta 2020 e per i tre successivi.  
Il diritto alla deduzione, in capo al soggetto beneficiario, si esaurisce nell'anno in cui sorge.

### **Articolo 4 Condizioni per l'applicabilità della deduzione**

Affinchè i soggetti, come individuati dall'articolo 2 del presente provvedimento, possano effettivamente beneficiare dell'agevolazione, devono essere soddisfatte contestualmente due condizioni:

- 1) l'assunzione di personale a tempo indeterminato (anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti) o con contratto stagionale (anche se si tratta di "rinnovo" di contratti preesistenti) nell'anno per cui si intende beneficiare dell'agevolazione;

2) che tale assunzione determini alla chiusura del periodo d'imposta per il quale si intende usufruire della deduzione, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come di seguito definita, all'articolo 5).

Nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato è necessario, come ulteriore condizione che il dipendente sia in forza alla fine del periodo di imposta.

I soggetti di nuova costituzione per i quali è prevista un'apposita disposizione agevolativa di cui all'art.14 della L.R. 7/2020, riduzione d'aliquota applicata, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione.

## **Articolo 5** **Determinazione di unità lavorativa**

L'unità lavorativa riferita a ciascun lavoratore, anche se cessato in corso d'anno, assunto a tempo indeterminato o con contratto stagionale, viene determinata in funzione dell'attività lavorativa svolta dallo stesso per almeno 15 giorni in un mese; si tratta quindi di unità lavorativa mensile.

I mesi rilevanti (cioè quelli in cui il lavoratore risulta impiegato per almeno 15 giorni) costituiscono una unità lavorativa mensile piena se il contratto di lavoro è a tempo pieno, mentre se il contratto è a tempo parziale la predetta unità lavorativa mensile andrà commisurata al rapporto tra l'orario di lavoro ridotto e quello a tempo pieno. Le mensilità in cui il lavoratore risulta impiegato per meno di 15 giorni non rilevano in alcun modo, neppure in misura frazionata.

## **Articolo 6** **Modalità e criteri per l'individuazione dell'incremento di almeno una unità operativa**

La somma delle unità lavorative mensili, riferite a ciascun lavoratore impiegato nel territorio regionale, determinate come indicato nell'articolo 5, relative al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione va confrontata con quella relativa al periodo di imposta precedente.

Se dal raffronto risulta un incremento almeno pari ad una unità lavorativa mensile riferita al nuovo lavoratore assunto, si ha diritto alla deduzione. Nell'ipotesi in cui non risulti un incremento di almeno una unità operativa mensile, non spetta alcuna deduzione.

## **Articolo 7** **Calcolo della deduzione "teoricamente" spettante**

Per ciascuna unità lavorativa mensile di incremento, come determinata nell'articolo 6, dovuta all'assunzione di un nuovo lavoratore si ha diritto ad una deduzione dalla base imponibile IRAP di 1.667,00 euro (20.000,00 / 12) nel caso di assunzioni di cui al comma 2 (di seguito "assunzioni ordinarie") o di € 3.333,00 (40.000,00 / 12) se riferito alle assunzioni di cui al comma 2 lettera a) e b) (di seguito "assunzioni giovani").

Nel caso particolare in cui l'incremento complessivo di unità lavorative rispetto al periodo d'imposta precedente, realizzato anche a seguito dell'assunzione di giovani di cui al comma 2 lettera a) e b), sia inferiore alla sommatoria delle unità lavorative imputabili ad entrambe le tipologie di assunzioni, ordinarie e giovani, la deduzione complessivamente spettante al soggetto passivo è determinata come somma del prodotto di € 1.667,00 per l'incremento di unità lavorative imputabili alle assunzioni ordinarie più il prodotto di € 3.334,00 per l'incremento di unità lavorative imputabili alle assunzioni giovani, come parte residuale rispetto all'incremento complessivo aziendale.

## **Articolo 8** **Deduzione "effettivamente" spettante**

La deduzione come calcolata nell'articolo 7 non può essere superiore al 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.  
L'eventuale eccedenza non può essere utilizzata in deduzione negli esercizi successivi.

### **Articolo 9 Cumulo con altre misure agevolative**

La deduzione di cui al presente provvedimento è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale ed è inoltre cumulabile con disposizioni regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP, nei termini e alle condizioni prescritte dalla normativa stessa.

### **Articolo 10 Regime d'aiuto**

L'agevolazione di cui al presente provvedimento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario.  
Per il computo del periodo di riferimento ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017.  
In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

### **Articolo 11 Controlli**

I controlli sulla legittima fruizione delle deduzioni di cui al presente provvedimento sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef, in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia.

ALLEGATO A)

**Provvedimento attuativo legge regionale 31 marzo 2020, n.7, articolo 14 - Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione**

**Articolo 1  
Oggetto**

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) al fine di favorire la costituzione di nuove realtà economiche nel territorio regionale e l'insediamento di quelle già operanti al di fuori del territorio regionale.

**Articolo 2  
Soggetti beneficiari**

I soggetti in possesso dei requisiti come indicati nell'articolo 3 del presente provvedimento che possono beneficiare della riduzione dell'aliquota IRAP, sono :

- a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito indicato con l'acronimo TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo TUIR;
- c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR;
- e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

**Articolo 3  
Requisiti dei soggetti beneficiari**

L'agevolazione è rivolta ai soggetti, come individuati nell'articolo 2 del presente provvedimento, che:

- a) si sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- b) nel caso di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, si sono costituiti anteriormente al 1° gennaio 2020, ma il primo periodo d'imposta si conclude successivamente a tale data;
- c) già costituiti ed operanti al di fuori del territorio regionale che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020, stabiliscono almeno un insediamento produttivo nel territorio regionale.

Per usufruire dell'agevolazione i soggetti di nuova costituzione:

1. non devono avere un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione;
2. non devono trovarsi in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione.

Non si considerano soggetti di nuova costituzione quelli risultanti da trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda o ramo d'azienda, successione e affitto d'azienda, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio regionale.

In caso di procedure concorsuali l'impresa subentrante si considera di nuova costituzione a condizione che l'assetto proprietario non sia sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale.

#### **Articolo 4 Misura dell'agevolazione Riduzione di aliquota**

Per soggetti come individuati nell'articolo 2 del presente provvedimento e che soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 3 del medesimo atto, l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, è ridotta dello 0,92 per cento.

#### **Articolo 5 Decorrenza**

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020, per cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

#### **Articolo 6 Cumulo con altre misure agevolative**

La deduzione di cui al presente provvedimento è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile previste dalla normativa nazionale ed è inoltre cumulabile con disposizioni regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP, nei termini e alle condizioni prescritte dalla normativa stessa.

#### **Articolo 7 Regime d'aiuto**

L'agevolazione di cui al presente provvedimento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario.

Per il computo del periodo di riferimento ai fini della verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017.

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

#### **Articolo 8 Controlli**

I controlli sulla legittima fruizione della riduzione dell'aliquota di cui al presente provvedimento, sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'Irpef, in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia.